



TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE

STATO PASSIVO DOMANDE DI RIVENDICA E/O RESTITUZIONE - UDIENZE DEL 10 FEBBRAIO E DEL 31 MARZO 2015

COMETI S.P.A. IN A.S. - C.F. 00131100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli

TIPO	nr. Progressivo presentazione domande	Creditori	data invio domanda di ammissione	ora	indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti richiesti				Importo crediti di Lavoro Ammessi-Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 ex art. 2773 c.2 lett. A			Importi da ammettere in via ipotecaria	Importi da ammettere in chirografario	Importi da ammettere in privilegio				Importi da ammettere in via ipotecaria	Dati catastali degli immobili interessati da privilegio immobiliare e o ipoteca	nr. particelle e data di iscrizione ipotecaria	Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato
						Causale				Causale					Importi da ammettere in privilegio	Norma che prevede il privilegio	Credenzia - C/figli (numero di privilegio)	Beni mobili gravi da privilegio speciale (tipo di bene o fattura)					
						Totale	Ch	Priv.	Prd	ultime tre mensilità	differenze retributive, mensilità impagate preavviso	TFR											
	1	SIAD Spa	25/09/13	17:08	siadfallimenti@pec.it																Il creditore chiede la restituzione di n. 44 bombole e n. 2 cestelli, che risultano già debitamente restituiti al Ricorrente. Si propone il rigetto. Successivamente, all'udienza del 10 febbraio 2015, il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, rilevata l'assenza di osservazioni, propone il rigetto della domanda di restituzione sulla base delle motivazioni già esposte.	Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario, rigetta la domanda presentata dalla ricorrente sulla scorta delle argomentazioni esposte dal Commissario nel progetto di stato passivo.	
	2	Banca Italease S.p.A.	06/12/13	17:20	stefano.dalpiazz@firenze.pecavvocati.it																All'udienza del 10 febbraio 2015, il commissario straordinario, a parziale modifica di quanto dedotto all'udienza del 18 novembre u.s., conferma di volersi sciogliere dal relativo contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 72 quater l. fall., eccependo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.20 l. 44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, fatto salvo l'onere del concedente di versare alla procedura l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valore di mercato rispetto all'eventuale credito residuo in linea capitale. Il commissario si riserva altresì di agire, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., al fine ottenere la restituzione dei canoni già riscossi.	Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario, accoglie la domanda di rivendica.	